

Delib.G.R. 26 maggio 2008, n. 729 ⁽¹⁾.

Delib.C.R. n. 55/2007 - Piano regionale di edilizia residenziale - Triennio 2006/2008 - Criteri attuativi del fondo di garanzia a favore delle giovani coppie con lavoro atipico/precario.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 6 giugno 2008, n. 54.

La Giunta Regionale

omissis

Delibera

- di approvare i criteri attuativi per la costituzione e la gestione del fondo di garanzia di cui al punto 3.4.4 della *Delib.C.R. n. 55/2007* concernente "Piano regionale di edilizia residenziale - Triennio 2006/2008", secondo il testo allegato che fa parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Allegato

FONDO DI GARANZIA SUSSIDIARIA PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE CON LAVORO ATIPICO/PRECARIO

MODALITÀ PER ACCEDERE ALLA GARANZIA REGIONALE

destinatari

Giovani coppie in possesso dei requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata previsti dall'*art. 18 della L.R. n. 36/2005* alla data di presentazione della domanda, con contratti di lavoro atipico/precario per la concessione di mutui finalizzati all'acquisto di immobili prima casa.

Ai fini del fondo di garanzia per "lavoro atipico" si intende:

- collaborazione coordinata continuativa
- collaborazione coordinata di progetto
- contratto d'inserimento
- contratto di formazione e lavoro
- contratto di lavoro intermittente per lavoro precario" si intende:
 - apprendistato
 - contratto a tempo determinato
 - borsa lavoro

Procedure di accesso al fondo

I programmi provinciali annuali determinano l'entità delle risorse destinate al fondo, le modalità e le procedure di accesso

IMPORTO, DURATA MASSIMA DEI MUTUI E TASSO DI INTERESSE

operazioni ammissibili

Sono ammissibili alla garanzia del fondo le operazioni con le seguenti caratteristiche:

- Importo del mutuo non superiore ad € 150.000,00;

- Durata del mutuo entro un massimo di 25 anni;

- Tasso di interesse finito calcolato sommando gli indici di riferimento euribor/irs di durata e ad uno spread massimo pari a:

1. durata finanziamento da 1 a 10 anni	0,9%
2. durata finanziamento da 11 a 20 anni	1,1%
3. durata finanziamento da 21 a 25 anni	1,2%

AMMONTARE DELLA GARANZIA E PROCEDURE PER LA SUA ATTIVAZIONE

copertura massima delle operazioni

La garanzia è concessa agli Istituti finanziatori convenzionati nella misura non superiore al 50% dell'importo del mutuo erogato e per un periodo massimo di:

- n. 5 anni dall'inizio dell'ammortamento per un mutuo di durata da 1 a 10 anni
- n. 8 anni dall'inizio dell'ammortamento per un mutuo di durata da 11 a 20 anni
- n.10 anni dall'inizio dell'ammortamento per un mutuo di durata da 21 a 25 anni

La garanzia non è prestata per l'eventuale periodo di preammortamento.

attivazione del fondo

La garanzia del fondo potrà essere escussa solo dopo che l'istituto di credito, verificato il perdurare dell'inadempienza, abbia avviato le procedure di recupero coattivo del credito non oltre 2 anni dal manifestarsi della stessa.

L'ammontare a carico del fondo sarà pari al 50% del debito residuo del mutuo erogato dall'istituto di credito.

Le azioni di recupero del credito saranno svolte dall'istituto mutuante per l'intero ammontare del debito residuo e quindi anche per la quota che l'Ente gestore riconosce all'istituto mutuante in virtù della garanzia prestata.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO

istruttoria ed erogazione

La gestione del fondo può essere attuata direttamente dall'Amministrazione Provinciale detentrica del fondo o da un'apposita società di gestione.

decadenza della garanzia

La garanzia del fondo si considera decaduta:

- per rimborso anticipato del finanziamento;
- per altre cause da individuare nella convenzione da stipulare con l'istituto di credito mutuante.